

RISPARMIO IMPRESA EASY SAVING ROYAL FUND

Prodotto di capitalizzazione, a premio unico e premi unici successivi, con rivalutazione del capitale collegata alla gestione separata Royal Fund

Condizioni di assicurazione



Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune, con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione.

Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione dei passaggi più complessi.

Data ultimo aggiornamento: 02/01/2024

Pagina lasciata intenzionalmente libera

INDICE

DEFINIZIONI	4
QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?.....	5
Art. 1 Oggetto del contratto	5
Art. 2 Premi e loro investimento	5
Art. 3 Prestazioni e garanzia	5
Art. 4 Clausola di rivalutazione	5
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	6
Art. 5 Dichiarazioni	6
Art. 6 Richieste di pagamento a Generali Italia	7
QUANDO E COME DEVO PAGARE?.....	7
Art. 7 Limiti e mezzi di versamento del premio	7
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?.....	7
Art. 8 Durata.....	7
Art. 9 Conclusione ed entrata in vigore del contratto	8
Art. 10 Modifica delle condizioni del contratto	8
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?.....	8
Art. 11 Recesso	8
SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI? ☒ SÌ ☐ NO	8
Art. 12 Riscatto	8
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	9
Art. 13 Costi applicati.....	9
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO.....	10
Art. 14 Beneficiari	10
Art. 15 Valuta contrattuale	10
Art. 16 Foro competente.....	10
Art. 17 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	10
ALLEGATO 1 – REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "ROYAL FUND"	11

DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

Anno assicurativo	Per il primo anno assicurativo è il periodo tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per gli anni assicurativi successivi è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.
Beneficiario	Soggetto a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto
Contraente	Cliente persona giuridica, retail o professional, che sottoscrive il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio
Data di decorrenza	Data di riferimento per il calcolo delle prestazioni contrattuali
Data di scadenza	Data in cui Generali Italia è tenuta a pagare la prestazione
Gestione separata Royal Fund	Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Generali Italia, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Premio	Importo che il Contraente versa a Generali Italia
Proposta	Documento o modulo firmato dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate
Recesso	Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti
Ricorrenza annuale del contratto	Anniversario della data di decorrenza

QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Art. 1 Oggetto del contratto

Risparmio Impresa Easy Saving Royal Fund prevede un'assicurazione per la quale, a fronte dei premi (→ Definizioni) versati dal Contraente (→ Definizioni), Generali Italia paga alla scadenza del contratto una prestazione in forma di capitale in Euro determinata sulla base della rivalutazione della somma investita nella gestione separata Royal Fund (→ Definizioni).

Risparmio Impresa Easy Saving Royal Fund è riservato alle persone giuridiche (sia retail che professional) che sono clienti di «Risparmio Impresa Easy Saving» e che a partire dal 1° luglio 2022 hanno versato almeno un premio in tale prodotto.

Art. 2 Premi e loro investimento

Il contratto prevede il versamento di:

- un **premio unico iniziale**, e
- eventuali **premi unici successivi**

scelti liberamente dal contraente nel rispetto dei limiti previsti (→ Art. 7), che vengono investiti, al netto dei costi (→ Art. 13), nella gestione separata Royal Fund.

Generali Italia può non consentire il versamento di eventuali premi unici successivi.

Ogni premio unico versato, ridotto del costo, va a costituire il **capitale investito**. L'importo del premio versato viene indicato nelle singole quietanze.

Il capitale investito relativo a ciascun premio, incrementato delle rivalutazioni riconosciute alle ricorrenze annuali (Clausola di rivalutazione → Art. 4) e riproporzionato in seguito a eventuali pagamenti parziali (→ Art. 12), determina il **capitale rivalutato**.

Art. 3 Prestazioni e garanzia

Alla scadenza del contratto, Generali Italia paga un importo pari al **capitale rivalutato complessivo**, che corrisponde alla somma degli importi di capitale rivalutato relativi a ciascun premio.

Il contratto prevede la **garanzia di pagamento alla scadenza** di un capitale almeno pari alla **somma dei premi versati maggiorati dello 0,10% (capitale minimo garantito a scadenza)**, eventualmente riproporzionata per effetto di riscatti parziali.

Art. 4 Clausola di rivalutazione

Risparmio Impresa Easy Saving Royal Fund prevede la rivalutazione annuale dei capitali investiti in base al rendimento della gestione separata Royal Fund secondo i criteri indicati di seguito (nonché nei regolamenti delle gestioni separate disponibili in allegato e su www.generali.it).

Misura annua di rivalutazione

È pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Generali Italia per la gestione dell'investimento finanziario, entrambi espressi in punti percentuali.

Può essere negativa; ma per effetto della garanzia (→ Art. 3), alla scadenza del contratto la prestazione non può essere inferiore alla somma dei premi versati maggiorati dello 0,10%.

Rendimento

Generali Italia dichiara, entro la fine di ogni mese, il tasso medio di rendimento realizzato dalla gestione separata nei 12 mesi precedenti, determinato come da regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo della rivalutazione annuale attribuita al contratto è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore a quello della data di rivalutazione annuale del contratto, stabilita al 1° gennaio di ogni anno.

Esempio:

Alla rivalutazione del 1° gennaio 2024, l'anno considerato va dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023.

L'anno preso a base per il calcolo della rivalutazione attribuita in occasione di pagamenti di Generali Italia eseguiti in data diversa dal mese (gennaio) in cui cade la data di rivalutazione annuale, è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore a quello del pagamento.

Esempio:

Se il pagamento è richiesto in data 20 marzo 2024, l'anno considerato va dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Rivalutazione annuale

Alla prima data (1° gennaio) di rivalutazione annuale del contratto successiva alla decorrenza dello stesso, il capitale investito, determinato dal premio unico iniziale e da eventuali premi unici successivi, è rivalutato come sopra in relazione al periodo che intercorre tra la data di decorrenza di ciascun premio e la data di rivalutazione stessa.

Ad ogni successiva rivalutazione annuale del contratto:

- il capitale rivalutato complessivo alla data di rivalutazione annuale precedente, eventualmente riproporzionato per effetto di pagamenti parziali, è rivalutato come sopra;
- ogni capitale investito, determinato da eventuali premi unici successivi alla data di rivalutazione annuale precedente ed eventualmente riproporzionato per effetto di riscatti parziali, è rivalutato come sopra in relazione al periodo che intercorre tra la data di decorrenza del premio e la data di rivalutazione annuale stessa.

Per i pagamenti nel corso della durata contrattuale, in data diversa dalle date di rivalutazione annuale, l'ultima rivalutazione è calcolata per il periodo che intercorre tra l'ultima data di rivalutazione annuale e:

- la data di scadenza del contratto, se il pagamento è la **prestazione a scadenza**;
- la data di pagamento, se conseguente a **riscatto parziale o totale**.

Ad ogni data di rivalutazione annuale, Generali Italia invia al Contraente il documento unico di rendicontazione del contratto contenente le seguenti informazioni:

- premi versati e valore della prestazione maturata alla data di riferimento del documento unico di rendicontazione precedente;
- valore dei riscatti parziali pagati nell'anno di riferimento;
- valore del capitale assicurato alla data di riferimento del documento unico di rendicontazione;
- valore di riscatto alla data di riferimento del documento unico di rendicontazione;
- rendimento annuo realizzato dalla gestione separata, rivalutazione attribuita con evidenza dei valori trattenuti, misura percentuale di rivalutazione.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 5 Dichiarazioni

Le dichiarazioni del Contraente devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia e presuppone che la sede legale del Contraente sia ubicata in Italia, come dichiarato al momento della sottoscrizione.

Il Contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il Contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato in cui è stata trasferita la sede.

Il Contraente, nella persona del legale rappresentante, deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sull'eventuale sede legale o stabile organizzazione negli Stati Uniti d'America o in altro stato estero della società e sull'eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera del titolare effettivo della stessa. Nel corso della durata del contratto il Contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite. Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 6 Richieste di pagamento a Generali Italia

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia¹ o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da:

- poteri di firma del legale rappresentante del Contraente;
- documento di identità del legale rappresentante del Contraente (se non già presentato o scaduto);
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Le informazioni per la redazione delle richieste si possono trovare sul sito internet di Generali Italia (www.generali.it) e presso le Agenzie.

Generali Italia esegue il pagamento dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 7 Limiti e mezzi di versamento del premio

Il premio unico iniziale e gli eventuali premi unici successivi sono scelti liberamente dal Contraente nel rispetto dei **seguenti importi**:

- **Premio unico iniziale:** importo minimo € 5.000, importo massimo € 500.000
- **Premi unici successivi:** importo minimo € 5.000, importo massimo € 250.000
- **Versamenti complessivi per il 1° anno assicurativo per contratto e per Contraente:** importo massimo € 500.000. Il premio complessivamente versato nel primo anno non può essere di importo superiore ai versamenti effettuati a partire dal 1° luglio 2022 nel prodotto «Risparmio Impresa Easy Saving».
- **Versamenti complessivi per ogni successivo anno assicurativo per contratto e per Contraente:** importo massimo € 250.000
- **Versamenti complessivi per contratto e per Contraente:** importo massimo € 1.500.000

I premi possono essere versati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- P.O.S. o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato²;
- assegno circolare intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intransferibilità;
- assegno bancario o postale³ intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intransferibilità;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario⁴;
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale;
- impiego di importi di altra/e polizza/e pagati in pari data da Generali Italia.

Non è possibile versare i premi in contanti.

In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto versamento.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 8 Durata

La **durata** del contratto è stabilita in **8 anni**, dalla data di decorrenza a quella di scadenza del contratto stesso.

Proroga della scadenza del contratto

Se alla scadenza il contratto non viene richiesto il pagamento della prestazione, la scadenza stessa è tacitamente **prorogata di 2 anni**, salvo che venga presentata disdetta da una delle parti, con preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R.

¹ La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchessa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)

² Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

³ In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il versamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

⁴ Vedi nota 2.

Art. 9 Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Conclusione

Il contratto è concluso quando Generali Italia sottoscrive il contratto a fronte della ricezione del modulo di proposta (→ Definizioni) sottoscritto dal Contraente.

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di versamento del premio unico iniziale (data di decorrenza) (→ Definizioni). Il versamento del premio deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione del contratto; decorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto.

Se il versamento è effettuato con P.O.S., assegno o bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario.

Se il versamento è effettuato con bollettino di conto corrente postale, il premio si intende versato nel giorno della data apposta dall'ufficio postale.

Art. 10 Modifica delle condizioni del contratto

Nel periodo di validità del contratto, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano il contratto stesso, con le modalità ed entro i limiti di legge in materia di modifica unilaterale del contratto, qualora la modifica si renda necessaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per razionalizzare le modalità operative di erogazione del servizio o per efficientare i processi informatici legati alla sicurezza dei dati.

Le relative comunicazioni di modifica sono validamente effettuate da Generali Italia per iscritto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

Se la modifica risulta sfavorevole al Contraente, Generali Italia informa il Contraente stesso del suo diritto di recedere dal contratto a mezzo comunicazione scritta, che Generali Italia deve ricevere entro la data di decorrenza della modifica. In tal caso, il contratto si intende risolto e al Contraente è riconosciuto un importo pari al capitale rivalutato (→ Art. 2) alla data di pagamento (→ Art. 4). Se il Contraente non manifesta validamente la volontà di recedere dal contratto entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.

Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche della normativa di carattere legislativo e regolamentare che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate e sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modifica.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

Art. 11 Recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro **30 giorni** dalla sua conclusione, inviando una raccomandata A.R a Generali Italia o all'Agenzia presso la quale è stato assegnato il contratto.

Dalla data di ricevimento della comunicazione, il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Generali Italia rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito di eventuali imposte.

Il rimborso avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, previa consegna dell'originale del contratto con le eventuali appendici.

SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI? ☒ SÌ ☐ NO

Art. 12 Riscatto

Il Contraente, **trascorso almeno 1 anno dalla decorrenza del contratto**, può chiedere il riscatto totale o parziale del contratto prima della data di scadenza, inviando una comunicazione scritta a Generali Italia⁵ o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Riscatto totale

Risolve il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla data della richiesta.

L'importo di riscatto è pari al capitale rivalutato complessivo (→ Art. 3) alla data di calcolo del riscatto, diminuito di una **percentuale di riduzione fissa del 2%**.

⁵ Vedi nota 1

Riscatto parziale

Il Contraente può chiedere anche un riscatto parziale. Il riscatto parziale non può essere esercitato più di 2 volte l'anno e l'importo minimo di ciascun riscatto è pari a € 1.000,00.

L'importo di riscatto parziale è pari all'importo richiesto, eventualmente diminuito di una percentuale di riduzione in base all'importo richiesto e al momento della richiesta (→ Art. 13).

A seguito dell'operazione di riscatto parziale, il contratto rimane in vigore e il capitale rivalutato è riproporzionato per il calcolo della prestazione residua e della garanzia ad essa collegata; tali informazioni sono comunicate all'interno del documento trasmesso unitamente alla quietanza di riscatto.

Il capitale rivalutato residuo continua a rivalutarsi annualmente come da clausola di rivalutazione (→ Art. 4).

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 13 Costi applicati

Costi gravanti sui premi

Costi in cifra fissa

Costo per l'emissione del contratto	€ 50
Diritti di quietanza sui versamenti successivi	€ 50

Costi percentuali

Caricamento su ciascun premio	1%
-------------------------------	----

Costi sul rendimento della gestione separata

Trattenuto minimo	1,30%
Se rendimento della gestione separata $\geq 2,10\%$ e $< 2,20\%$	+0,02%
Ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento (+0,10%)	+0,02%

Esempio:

Il rendimento lordo della gestione separata nell'ultimo anno è stato pari al 3,55%.

Il trattenuto sarà pari all'1,60% ($1,30\% + 0,02\% \times 15$, corrispondente al numero di intervalli di rendimento) e il rendimento netto sarà quindi pari al 1,95% ($3,55\% - 1,60\%$).

Costi per riscatto

In caso di riscatto totale si applica una **percentuale di riduzione fissa del 2%**.

In caso di riscatto parziale valgono le seguenti regole:

- per i riscatti parziali chiesti nel corso dei primi 5 anni assicurativi:

Importi richiesti nel corso dell'anno*	Percentuale di riduzione
Fino al 25% del capitale rivalutato complessivo all'ultima data di rivalutazione	0%
Oltre il 25% del capitale rivalutato complessivo all'ultima data di rivalutazione	2%

* qualora vengano richiesti più riscatti parziali nel corso di un anno vanno sommati tutti gli importi richiesti nel corso di tale anno.

-

- per i riscatti parziali chiesti a partire dal 6° anno assicurativo:

Importi richiesti nel corso dell'anno*	Percentuale di riduzione
Fino al 50% del capitale rivalutato complessivo all'ultima data di rivalutazione	0%
Oltre il 50% del capitale rivalutato complessivo all'ultima data di rivalutazione	2%

* qualora vengano richiesti più riscatti parziali nel corso di un anno vanno sommati tutti gli importi richiesti nel corso di tale anno.

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 14 Beneficiari

Beneficiario (→ Definizioni) delle prestazioni è il Contraente.

Art. 15 Valuta contrattuale

Tutti i versamenti del Contraente e i pagamenti di Generali Italia avvengono in Euro.
La valuta contrattuale è espressa in Euro.

Art. 16 Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente.

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente⁶.

Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.

Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)

E-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com

Art. 17 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia S.p.A. non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o pagare la prestazione espone Generali Italia S.p.A. a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

⁶ Artt. 4 e 5 del D.lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato “Gestione speciale ROYAL FUND” o, in forma abbreviata, “ROYAL FUND” (la Gestione Separata). Il Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione dei prodotti collegabili alla Gestione Separata.
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

3. Generali Italia (di seguito, la “Società”), nella gestione del portafoglio, attua una politica d’investimento prudente orientata verso titoli mobiliari prevalentemente di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell’ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall’analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.
4. La Società assicura la parità di trattamento di tutti gli assicurati della Gestione Separata, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell’interesse della massa degli assicurati, l’equilibrio e la stabilità della gestione stessa, perseguendo politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione.
5. La Gestione Separata è dedicata ai prodotti di investimento assicurativi.

TIPOLOGIE E LIMITI DEGLI INVESTIMENTI

6. Gli investimenti devono essere idonei a soddisfare i requisiti di sicurezza, qualità, liquidità, redditività e disponibilità del portafoglio investimenti di medio-lungo periodo. Viene inoltre garantita un’adeguata diversificazione e dispersione a livello di macro-classe di attivi, di emittente e di settore così da contenere gli impatti sul rendimento del portafoglio.
7. Gli attivi della Gestione Separata possono appartenere alle seguenti tipologie di investimento:

Investimenti in liquidità e altri strumenti assimilabili

La categoria comprende principalmente investimenti diretti e indiretti in cassa e strumenti di breve e brevissimo termine a essa assimilabili.

Investimenti in titoli di debito e valori assimilabili

La categoria comprende principalmente investimenti diretti e indiretti in:

- titoli di debito emessi o garantiti da stati sovrani, enti locali, agenzie governative, enti sovranazionali;
- titoli di debito emessi o garantiti da società private;
- titoli di debito per i quali il pagamento di interessi e/o capitale sia garantito da un pool di attivi identificati, prestiti ad aziende, finanziamenti infrastrutturali, leveraged loans, private debt e strumenti assimilabili.

L’investimento in questa categoria punta a una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

Gli investimenti sono selezionati utilizzando una metodologia che, attraverso analisi qualitative e quantitative delle principali variabili macroeconomiche, la valutazione delle prospettive future sulle aree geografiche, sui settori merceologici, sulle valute e sul merito di credito, anche attraverso la valutazione del rating di mercato e interno, delinea le aspettative future del mercato e seleziona gli emittenti e le singole emissioni che abbiano dei fondamentali di maggiore interesse.

Investimenti in titoli di capitale e altri valori assimilabili

La categoria comprende investimenti diretti e indiretti in titoli di capitale emessi da società private, quotati o non quotati su mercati regolamentati, incluse le partecipazioni in società controllate, collegate e joint ventures.

Gli investimenti sono selezionati attraverso un’analisi degli scenari macroeconomici e delle prospettive future sulle aree geografiche, sui settori merceologici e sulle valute, con particolare attenzione a parametri qualitativi e quantitativi di andamenti passati e valutazioni prospettiche su orizzonti temporali fissati.

Investimenti in valori del comparto immobiliare

La categoria comprende investimenti diretti e indiretti in immobili e terreni, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore, fatta esclusione degli immobili destinati all’esercizio dell’impresa.

Gli investimenti immobiliari sono selezionati privilegiando prodotti di elevata qualità immobiliare e in grado di generare flussi di cassa stabili e a lungo termine.

Investimenti in strumenti alternativi

La categoria comprende, tra gli altri, investimenti diretti e indiretti in private equity, hedge funds, derivati, crediti d’imposta, prestiti su polizze.

Con riferimento alle categorie sopra elencate, per investimenti indiretti si intendono investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).

8. Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

TIPOLOGIA	LIMITE
Investimenti in liquidità e altri strumenti assimilabili	Massimo 20%
Investimenti in titoli di debito e altri valori assimilabili	Massimo 100%
Investimenti in titoli di capitale e altri valori assimilabili	Massimo 20%
Investimenti in valori del comparto immobiliare	Massimo 40%
Investimenti in strumenti alternativi	Massimo 20%

9. L'impiego di strumenti finanziari derivati è ammesso sia per la gestione efficace del portafoglio che per la copertura del rischio
10. Possono essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS 26 ottobre 2016 n. 30 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.
11. L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

12. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
13. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

14. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
15. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
16. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 15. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 13 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

17. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
18. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per i Contraenti.
19. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei Contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.



*Marchio di Generali Italia S.p.A.

cattolica.it